

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

DISABILITA', DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
Accordo Conferenza Regioni	"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome e di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" Atto 14/021/CR08/C9 del 20/02/2014		
ABRUZZO	D.G.R. 251 del 7/4/2014, Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 maggio 2014, n. 18.	<p>5.1. Gli allievi con disabilità certificata, per cui è prevista una programmazione individualizzata, possono partecipare alle prove d'esame.</p> <p>5.2. Sotto la propria diretta responsabilità, la Commissione, con l'eventuale supporto (in qualità di risorsa aggregata, non facente parte della Commissione) di altri docenti formatori del percorso e di operatori con funzioni specifiche, designate dall'Istituzione a supporto degli allievi con disabilità, può predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard formativo regionale) o prove differenziate (riferite allo specifico PEI).</p> <p>5.3. Gli alunni disabili per cui è prevista una specifica figura di supporto, possono essere assistiti dalla stessa anche durante l'esame, ma la stessa non ha funzioni valutative e non fa parte della Commissione.</p> <p>5.4. Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate, sono adeguatamente</p>	<p>6.1. Per gli allievi certificati da diagnosi specialistica di DSA, le Commissioni, con riferimento e nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, provvedono all'adozione delle specifiche misure compensative e dispensative.</p> <p>6.2. Le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative sono adeguatamente documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.</p>

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.	
BASILICATA	D.G.R. 420 del 8/4/2014, Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° maggio 2014, n. 15.	"Per gli allievi in situazione di disabilità certificata dalla competente struttura pubblica, è possibile predisporre prove equipollenti o personalizzate, omogenee al percorso svolto e finalizzate all'attestazione delle competenze acquisite. È consentito, a tale scopo, l'impiego di insegnanti di sostegno e l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso le prove previste.	
CALABRIA	D.G.R. 67 del 28/02/2011 Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2011, n. 6		
CAMPANIA	Decreto Dirigenziale n. 18 del 21/01/2014 Pubblicato nel B.U. Campania 27 gennaio 2014	Per gli allievi disabili è possibile anche la predisposizione e somministrazione di prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. In ogni caso l'attestazione finale può essere conseguita solo se il candidato ha effettuato tutte le prove d'esame, in relazione alla verifica di tutti gli standard di profilo/diploma. In caso contrario, ovvero di non ottenimento dell'attestazione	Con riferimento alla partecipazione alle prove di fine annualità e conclusive del percorso formativo di allievi disabili, con disturbi specifici nell'apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.) e degli alunni con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle regole generali di cui al presente documento, è consentita l'adozione di modalità compensative o dispensative di somministrazione delle prove, adeguate alle specifiche

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		finale, al candidato è rilasciata una attestazione di competenza relativa alle acquisizioni effettivamente realizzate al termine del percorso.	abilità/disabilità degli interessati, quali ad esempio utilizzo di tempi più lunghi di quelli ordinari, o di apparecchiature e strumenti informatici, dispensa dalla lettura o scrittura, ecc. In ogni caso l'attestazione finale può essere conseguita solo se il candidato ha effettuato tutte le prove d'esame, in relazione alla verifica di tutti gli standard di profilo/diploma. In caso contrario, ovvero di non ottenimento dell'attestazione finale, al candidato è rilasciata una attestazione di competenza relativa alle acquisizioni effettivamente realizzate al termine del percorso.
EMILIA ROMAGNA	DGR 739 del 10 giugno 2013 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 giugno 2013, n. 168		
FRIULI VENEZIA GIULIA	DGR n.1453 del 23 agosto 2013	Per gli allievi disabili certificati o affetti da disturbi specifici di apprendimento è possibile predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto standard di quelle ordinarie) o alternative (riferite ad una programmazione individualizzata che non corrisponde al livello e all'ambito dei contenuti standard). Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o alternative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente, cui sarà altresì allegata copia delle prove. Le prove equipollenti sono funzionali al rilascio di un Attestato di qualifica o di diploma professionale. Le prove alternative sono funzionali al rilascio di un	Per gli allievi disabili certificati o affetti da disturbi specifici di apprendimento è possibile predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto standard di quelle ordinarie) o alternative (riferite ad una programmazione individualizzata che non corrisponde al livello e all'ambito dei contenuti standard). Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o alternative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente, cui sarà altresì allegata copia delle prove. Le prove equipollenti sono funzionali al rilascio di un Attestato di qualifica o di diploma professionale. Le prove alternative sono funzionali al rilascio di un

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		Attestato di certificazione delle competenze. Nell'organizzazione delle prove equipollenti o alternative possono essere previste misure compensative, quali l'utilizzo di specifica strumentazione qualora sia già stata impiegata nelle verifiche intermedie di fine annualità, e dispensative valutate in base all'entità ed al profilo delle difficoltà.	Attestato di certificazione delle competenze. Nell'organizzazione delle prove equipollenti o alternative possono essere previste misure compensative, quali l'utilizzo di specifica strumentazione qualora sia già stata impiegata nelle verifiche intermedie di fine annualità, e dispensative valutate in base all'entità ed al profilo delle difficoltà.
LAZIO	DGR 225 del 29/04/2014		
LIGURIA	Decreto n. 436 del 26 febbraio 2014	<p>In caso di ammissione all'esame dell'allievo disabile, è possibile prevedere due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione della prova d'esame per il rilascio della Qualifica IeFP; - Effettuazione di prove alternative per la certificazione delle competenze rilasciata dalla Commissione. <p>1. effettuazione della prova d'esame per il rilascio della Qualifica di IeFP.</p> <p>Tutti gli alunni con certificazione di disabilità o valutazione di Bisogno Educativo Speciale, qualsiasi sia il tipo di PEI seguito, possono usufruire durante gli esami di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempi più lunghi; - strumenti compensativi, come ad esempio utilizzo di strumenti tecnologici; - prove equipollenti (ossia modalità diverse per 	Vedi colonna Disabilità

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		<p>valutare gli stessi obiettivi) proposte dai docenti del percorso.</p> <p>E' bene sottolineare che non si tratta di una riduzione degli obiettivi, quanto della pianificazione di una diversa modalità di messa alla prova delle medesime competenze.</p> <p>2. Effettuazione di prove alternative per la certificazione delle competenze rilasciata dalla Commissione.</p> <p>Per gli allievi disabili o con Bisogno Educativo Speciale che non possono raggiungere la Qualifica di IeFP per finalità di integrazione scolastica e formativa, è dato mandato all'Istituzione scolastica di proporre alla Commissione d'esame la realizzazione di una sessione d'esame con obiettivi ridotti/alternativi, avendo come obiettivo non la Qualifica, ma il Certificato delle competenze, rilasciata comunque al termine di una valutazione formale.</p> <p>Per motivare l'utilizzo di questa modalità, il consiglio di classe del corso elabora per la Commissione d'esame un Piano formativo relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. Per quanto concerne l'area professionale, il documento deve recare specifiche indicazioni sulle competenze effettivamente raggiunte e sulle attività poste in essere, anche in termini di adattamento della postazione di lavoro.</p> <p>Infine, il documento dovrà contenere la specifica proposta di effettuazione di prove alternative, sia nell'area delle competenze di base che nell'area delle</p>	

Esami di qualifica IeFP 2014/15

Scheda di lettura: Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		competenze professionali.	
LOMBARDIA	D. Dirig. reg. 14 aprile 2014, n. 3225 pubblicato nel B.U. Lombardia 18 aprile 2014, n. 16	<p>Per gli allievi disabili certificati è possibile predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale e di quelle proposte centralmente) o prove individualizzate (riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello ed all'ambito dei contenuti standard). Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale finale redatto a cura del Presidente, cui sarà altresì allegata copia delle prove.</p> <p>L'elaborazione delle prove equipollenti o individualizzate è realizzata a cura e sotto la diretta responsabilità della Commissione d'esame. A tale scopo, la Commissione può costituire uno specifico gruppo di lavoro, con la partecipazione di almeno un proprio membro, di componenti dell'equipe dei formatori del percorso e delle funzioni specifiche designate dall'Istituzione a supporto degli allievi disabili.</p> <p>Tali prove e le relative tabelle di correzione sono elaborate antecedentemente al giorno di somministrazione della prima prova d'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le prove equipollenti, sulla base di specifiche indicazioni emanate dall'ufficio competente di Regione Lombardia, con riferimento alla tipologia 	<p>Le Commissioni provvedono all'adozione di specifiche misure compensative e dispensative per gli allievi certificati da diagnosi specialistica di DSA che presentano specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello dell'orale. Le misure adottate non possono comunque comportare o prevedere la dispensa totale dall'accertamento di O.S.A. dello standard regionale. In particolare, nei casi in cui specifici disturbi di apprendimento rendono difficile lo svolgimento di parti scritte della prova dell'area culturale di base e/o professionale, quale misura compensativa dovuta è possibile prevedere da parte della Commissione anche una diversificazione e ampliamento della loro durata standard. In coerenza con le misure adottate durante il percorso formativo ed in relazione allo specifico disturbo certificato, è altresì possibile prevedere misure dispensative circoscritte a specifici esercizi o item della prova o procedere, da parte della Commissione, a variazioni del format dell'esercizio.</p> <p>In presenza di consistenti disturbi (quali ad esempio la difficoltà a rispettare range precisi di parole o altro), per la competenza di lingua straniera la dispensa può tradursi anche in una esenzione dalla prova scritta. In tal caso la prova è sostituita con una di tipo orale, predisposta ed effettuata direttamente dalla Commissione con l'eventuale apporto di una risorsa aggregata, da effettuarsi anche nel contesto o in</p>

Esami di qualifica IeFP 2014/15

Scheda di lettura: Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		<p>e alla serie storica delle prove delle precedenti annualità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le prove individualizzate, sulla base della documentazione di cui all'individualizzazione programmatoria e curricolare del P.E.I. Le prove sono quindi formalmente validate dalla Commissione d'esame. <p>Agli allievi che in sede d'esame hanno sostenuto prove individualizzate, al termine dello stesso è rilasciato l'Attestato delle competenze di cui all'Allegato C.4.</p> <p>Nell'albo delle comunicazioni ,relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica e Diploma Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.</p>	<p>concomitanza del colloquio; il punteggio previsto per la parte scritta è attribuito a tale prova sostitutiva.</p> <p>Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale finale redatto a cura del Presidente.</p> <p>Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica e Diploma Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure dispensative e/o compensative.</p>
MARCHE	DGR 499 del 28 aprile 2014 Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2014, n. 47	<p>Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali "mezzi tecnici diversi", "modi diversi" ovvero "sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti".</p>	<p>La Commissione d'esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, e/o ogni opportuno strumento compensativo nel caso in cui gli stessi siano stati impiegati nelle verifiche in corso d'anno. Potranno inoltre essere previsti strumenti dispensativi, valutati in base all'entità e al profilo delle difficoltà, caso</p>

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
			per caso. Ad esempio: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, dispensa ove necessario, dello studio della lingua straniera in forma scritta, valutazione delle prove con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. In ogni caso saranno le Istituzioni scolastiche e formative a valutare, in accordo con il Consiglio di classe e i componenti delle Commissioni di esame, durante la riunione preliminare, le modalità di svolgimento delle prove di esame degli alunni con DSA considerando la peculiarità di ogni singolo caso.
MOLISE	D.G.R. 16 maggio 2012, n. 311 Pubblicata nel B.U. Molise 16 giugno 2012, n. 15, S.O. n. 2 N.B. In base ai dati forniti dal portale "Scuola in chiaro" nessuna istituzione scolastica statale sarebbe coinvolta nei percorsi sussidiari di IeFP		
PIEMONTE	DD 58 del 7 febbraio 2012 DGR 31-2441 del 27 luglio 2011 Allegato H alla DGR 152-3672 del 2 agosto 2006,		

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
PUGLIA	DGR 145 del 13 febbraio 2014 pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 30 del 4 marzo 2014	<p>Al fine di realizzare il diritto all'istruzione e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando la diversità, per gli studenti diversamente abili possono essere utilizzati due percorsi didattici e due modalità valutative (art. 17 c. 2 legge 104/92):</p> <p>1. una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento, con conseguente valutazione paritaria. Attraverso prove equipollenti e criteri di valutazione identici a quelli definiti per tutti gli altri studenti (percorso comune)</p> <p>2. una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento bensì a quelli individualizzati definiti nel Piano Educativo Individualizzato con una valutazione differenziata, attraverso modalità di verifica e criteri di valutazione definiti nello stesso PEI (percorso speciale).</p> <p>In entrambi i percorsi la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance.</p> <p>Nell'ambito del Percorso comune se indicato nel PEI, può essere disposta assistenza all'allievo, anche durante l'esame, attraverso personale esperto, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire l'autonomia personale - sostenere la concreta attuazione delle prove 	SI

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		- mediare la comunicazione.	
SARDEGNA	Determinazione 14086/1531 del 4 aprile 2014		
SICILIA	DGR 231 del 13 settembre 2011 "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale."	Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e, se deliberato dal Consiglio di Classe, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto per la comunicazione.	Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e, se deliberato dal Consiglio di Classe, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto per la comunicazione.
TOSCANA	D. Dirig. reg. 22 maggio 2014, n. 2137 Pubblicato nel B.U. Toscana 11 giugno 2014, n. 23, parte seconda.	L'esame finale dovrà, inoltre, prevedere modalità specifiche per la valutazione di alunni disabili che seguirà quanto disposto in materia e adottato dai singoli Istituti. È consentito, a tal scopo, l'impiego di insegnanti di sostegno e l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabili attraverso le prove tecnico pratiche ed il colloquio previsto. Gli Istituti Professionali, al fine di favorire l'inserimento nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale degli alunni in situazioni di disabilità, e al pari di quanto avviene nei percorsi di istruzione, progettano percorsi personalizzati, differenziati per obiettivi didattici e formativi rispetto ai normali percorsi IeFP, che tengano conto delle specificità dell'allievo.	

Esami di qualifica IeFP 2014/15

Scheda di lettura: Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		<p>I percorsi personalizzati possono prevedere anche modalità di valutazione degli apprendimenti differenziati, al fine di accertare le competenze raggiunte.</p> <p>Gli allievi in situazione di disabilità partecipano agli esami finali di qualifica professionale, svolgendo, ove necessario, prove differenziate, omogenee al percorso svolto e finalizzate all'attestazione delle competenze acquisite. Per tali allievi è indispensabile prevedere la disponibilità, durante la prova d'esame, di mezzi che abbiano funzionalità strumentale al raggiungimento dei medesimi obiettivi (es. ausili, protesi, tastiere speciali, dizionari braille, etc.).</p>	
UMBRIA	<p>Delib.G.R. 3 marzo 2014, n. 200 Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 2014, n. 16.</p> <p>Determina 2635/14 (modulistica)</p>	<p>Per le prove di esame riferite agli allievi diversamente abili, si fa riferimento all'art. 16 co. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 che consente a tali alunni, "nell'ambito della scuola secondaria di II grado...., prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione". Tale principio della Legge 104/92 trova applicazione anche nel sistema regionale dei percorsi di IeFP, come pure l'art. 6 del D.P.R. 323/98. L'art. 6 del D.P.R. 323/98 al comma 1 stabilisce: "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni</p>	<p>La Commissione d'esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA, le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, e/o ogni opportuno strumento compensativo nel caso in cui gli stessi siano stati impiegati nelle verifiche in corso d'anno. Potranno inoltre essere previsti strumenti dispensativi, valutati in base all'entità e al profilo delle difficoltà, caso per caso. Ad esempio: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, dispensa ove necessario, dello studio della lingua straniera in forma scritta, valutazione delle prove con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. In ogni caso saranno le Istituzioni scolastiche e</p>

Esami di qualifica IeFP 2014/15

Scheda di lettura: Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		<p>effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di qualifica attestante il superamento dell'esame, ovvero coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico" e al comma 3 stabilisce: "I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni"</p> <p>Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe in merito</p>	<p>formative a valutare, in accordo con il Consiglio di classe e i componenti delle Commissioni di esame, durante la riunione preliminare, le modalità di svolgimento delle prove di esame degli alunni con DSA considerando la peculiarità di ogni singolo caso. Gli alunni con DSA e disabili che hanno raggiunto gli standard minimi previsti nel corso, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, conseguiranno la qualifica professionale e verranno loro rilasciati gli attestati regionali. - Allegato C). Nel caso di mancato superamento dell'esame, all'alunno potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in riferimento sia al livello 3 EQF sia al livello 2 EQF. - Allegato D - Nel caso in cui l'allievo disabile abbia seguito nel corso dell'anno scolastico un percorso didattico differenziato, si può procedere unicamente allo svolgimento di prove differenziate, coerenti con il percorso didattico svolto. Nel caso di acquisizione di complete competenze, si può rilasciare un attestato di competenza.</p> <p>Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 si specifica che sia per i ragazzi disabili con programmazione curriculare che per i ragazzi con DSA, l'Attestato di qualifica rilasciato al termine degli esami non deve fare alcuna menzione alle modalità di svolgimento e/o alla differenziazione delle prove né tanto meno alle eventuali misure compensative disposte ed utilizzate.</p>

Esami di qualifica IeFP 2014/15
Scheda di lettura:
Disabilità, DSA

	Norma, atto o documento	Disabilità	DSA
		a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali "mezzi tecnici diversi", "modi diversi" ovvero "sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti", e, in ultimo, emettere valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.	
VENETO	Decreto 123 del 18/02/2014 (riassuntive delle Linee Guida approvate con DGR 646/2012 e del vademecum approvato con DD 910/2013) DDR 1110 del 23 dicembre 2013		